REPUBBLICA ITALIANA Sent.n.214/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Primo Referendario dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37532** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del sig.:

xxxxxx, nato a **xxxxxx** il **xxxxx,** residente in xxxxxx, via xxxxxx n. xxxxx, c.f. xxxxxxxxx, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Dalmazia n. 179 sc. b, c/o lo Studio dell'avv. Francesco L. de Cesare, che lo rappresenta e lo difende unitamente all'avv. Caterina Servedio;

contro:

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del suo Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla via XX Settembre n. 97, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, al viale XXI Aprile n. 51, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.).

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del xxxxx, l'avv. Francesco L. de Cesare per il ricorrente e il Luogotenente Bernardo Barrea per il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il xxxxxxx il sig. xxxxx ha dedotto:

- di aver prestato servizio quale militare presso la Guardia di Finanza dall'xxxxxx al xxxxx svolgendo compiti di finanziere di mare, furiere e nocchiere, e di essere attualmente in quiescenza con il grado di maresciallo capo, essendo cessato dal servizio a seguito di determina, datata xxxx e notificata l' xxxxx a firma del Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Regione Puglia;
- di aver svolto la sua attività pressoché totalmente sulle motonavi della Guardia di Finanza – Settore Navale, in un periodo (fine anni 'xxxxxxxxxx – metà anni xxxxx) caratterizzato dal contrasto alle organizzazioni criminali pugliesi dedite al traffico di stupefacenti e al contrabbando di sigarette;
- di avere, con istanza del xxxxxx, chiesto il riconoscimento di dipendenza dell'infermità "*segni di spondiloartrosi sclerotica la limitante somatica superiore di L3 con sofferenza discale L4-L5 e discopatia L5-S1*" da causa o concausa di servizio, e la susseguente erogazione dell'equo indennizzo nella misura massima prevista dalla categoria di ascrivibilità della patologia;
- che con verbale del xxxxxx la Commissione Medica di Verifica di Bari riconosceva l'infermità lamentata e la giudicava ascrivibile alla Tabella B di cui alla l. 30.12.1981, n. 834;
- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma, interpellato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29.10.2001, n. 461, nell'adunanza del xxxxxx esprimeva parere negativo, ritenendo che l'infermità denunciata dal ricorrente non potesse essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio;

- che, recependo il parere del detto Comitato, con determinazione dirigenziale n. xxxxxx del xxxxx, il Comando Generale della Guardia di Finanza respingeva definitivamente l'istanza e notificava il correlativo diniego al ricorrente;

- che la relazione medico-legale di parte, a cura del dr. Francesco Solito, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, testimonia, contrariamente a quanto asserito dal datore di lavoro, la dipendenza delle patologie da concausa efficiente e determinante di servizio («… *in definitiva, la accertata patologia spondiloartrosi lombare con discopatie multiple deve considerarsi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VIII categoria tabella A di cui al D.P.R. del 30.12.1981 nr. 834*»);

- che la Corte dei conti è competente a pronunciarsi sulla causa di servizio anche per il personale in attività e il ricorso è ammissibile se viene proposto contro il provvedimento negativo della dipendenza quale presupposto del futuro diritto a pensione privilegiata; in proposito, sono state richiamate le decisioni della magistratura contabile che, a partire dal 2014, hanno affermato la propria competenza in luogo del giudice amministrativo e, in particolare, la sentenza n. 34/2021 della Terza Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti;

- sulla base dello stipendio tabellare annuale (€ xxxxx), l'equo indennizzo spettante ammonta a € xxxxxxx.

In relazione a quanto precede, il ricorrente ha chiesto di:

- accertare e dichiarare che le patologie "segni di spondiloartrosi sclerotica la limitante somatica superiore di L3 con sofferenza discale L4-L5 e discopatia L5-S1", sono dipendenti da causa di servizio e, come tali, ascrivili, procedendo

a cumulo, alla 8^ categoria tabella A L n. 313/68 e DPR 834/81, ovvero ad altra maggiore o minore ritenuta di Giustizia, ovvero ancora alla tabella B;

- per l'effetto, condannare il Ministero dell'economia e delle finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, al pagamento dell'equo indennizzo, pari ad € xxxxx, ovvero quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nella misura massima prevista dalle vigenti leggi, oltre al risarcimento del danno per il ritardato pagamento e agli interessi legali sul capitale rivalutato;
- condannare la resistente medesima al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi *ex* art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;
- in via istruttoria, ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, a mezzo consulente medico, che accerti e dimostri il nesso di dipendenza tra le infermità del ricorrente e l'espletamento della sua attività lavorativa, riservando la nomina di un consulente di parte.

2. La ricevuta di avvenuta notifica del ricorso, unitamente al decreto del xxxxxx di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio al xxxx, è stata ritualmente depositata dal ricorrente il xxxxxx.

3. Con atto del xxxxxx la Guardia di Finanza si è costituita in giudizio *ex* art. 156 c.g.c., riservandosi di trasmettere le memorie nei termini stabiliti dal medesimo codice.

4. Con successiva nota del xxxxx la Guardia di Finanza, in esecuzione dell'ordine contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza, ha depositato i documenti costituenti il fascicolo amministrativo del ricorrente (copia della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio presentata il

xxxxxx; copia degli elementi informativi redatti sul conto dell'interessato; copia del verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Bari del xxxxx; copia del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del xxxxxxx; copia della nota n. xxxxxx del xxxxxx dell'Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, corredata del parere da ultimo citato e recante il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-*bis* della l. 7.8.1990, n. 241; copia della determinazione dirigenziale n. xxxxx del xxxxx del medesimo Ufficio, con cui – in assenza di osservazioni dell'istante in ordine sia alle motivazioni negative formulate dal citato Comitato di Verifica per le cause di servizio, sia ai presupposti di diniego per la liquidazione dell'equo indennizzo – sono state confermate le argomentazioni spese con il menzionato preavviso di rigetto ed è stata determinata la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità in esame).

5. Con memoria depositata il xxxxx la Guardia di Finanza ha poi controdedotto, sostenendo in via preliminare l'*inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito*, essendo l'oggetto della contestazione la citata determina n. xxxxxx, atto conclusivo di un procedimento volto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata esclusivamente ai fini dell'equo indennizzo.

Sul punto è stata richiamata la giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione secondo cui l'equo indennizzo è una prestazione indennitaria, di natura non previdenziale, attribuita dallo Stato al dipendente che abbia subito una perdita o menomazione dell'integrità psicofisica in conseguenza di infermità o lesione contratta per causa di servizio e a prescindere dalla responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro; tale materia esula

dalla giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica (oggi delineata dall'art 18 e dagli artt. 151 ss. del c.g.c), rimanendo attratta dalla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art 133, comma 1, lett. i), del codice del processo amministrativo.

Nel merito è stata sostenuta l'*infondatezza del ricorso*, atteso che:

- il parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio – a cui, alla stregua del citato d.P.R. n. 461/2001, compete in via esclusiva l'accertamento del nesso eziologico tra attività lavorativa svolta dal dipendente e infermità sofferta (art. 11, comma 1) e rispetto al cui parere è preclusa all'amministrazione la possibilità di discostarsi (art. 14) – sarebbe espressione di una discrezionalità tecnica priva, nel caso di specie, di vizi censurabili;
- non sarebbe stato assolto dal ricorrente l'onere di provare il rapporto di causalità tra servizio e infermità; né tale onere potrebbe essere assolto mediante la richiesta istruttoria di una perizia d'ufficio;
- la relazione medico legale allegata al ricorso si sovrapporrebbe al giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio senza confutare la relativa valutazione medico-legale secondo cui la patologia del ricorrente è dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi.

6. Con memoria del xxxxxx si è costituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha:

- in via preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile quanto alla domanda di accertamento della causa di servizio in relazione alla corresponsione dell'equo indennizzo. Secondo il Ministero, la domanda amministrativa del pubblico dipendente, intesa a ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo, non attiene a un rapporto previdenziale autonomo dal

rapporto di lavoro pubblico, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, in quanto la tutela si costituisce simultaneamente all'instaurarsi del rapporto di lavoro stesso; ne consegue che la cognizione della relativa controversia è necessariamente devoluta al giudice che sul rapporto di impiego esercita la giurisdizione, ossia, per i dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico, al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, per effetto del combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e 63, comma 4 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165;

- sempre in rito, chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva in relazione alla difesa del Comitato di verifica per le cause di servizio; ciò in quanto il parere emanato da tale organo è *ex lege* (art. 14 del menzionato d.P.R. n. 461/2001) esclusivamente valutativo e strumentale all'emanazione del provvedimento conclusivo e quindi sfornito del requisito dell'esecutività immediata tipica degli atti amministrativi, essendo insuscettibile di produrre effetti lesivi nelle situazioni giuridiche facenti capo a terzi;

- nel merito, chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali, per avere il Comitato correttamente operato in linea con la richiamata normativa di settore e con i principi che regolano l'azione amministrativa, attraverso l'adozione di un atto legittimo anche sotto il profilo della logicità e della motivazione.

Gli esiti della CTP del dott. Solito costituirebbero affermazione di principio, inidonea a svilire l'operato del Comitato, il quale non ha ravvisato, nella fattispecie, circostanze specifiche che possano aver indotto la patologia esaminata.

In sostanza, lo svolgimento di ordinarie mansioni di istituto, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, inesistenti nel caso in esame, non potrebbe assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante.

7. All'udienza del xxxx l'avv. De Cesare, per il ricorrente, ha illustrato brevemente i propri scritti difensivi confermando le conclusioni.

Il luogotenente Barrea, per la Guardia di Finanza, si è rimesso alla memoria depositata dall'Amministrazione.

Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo, letto all'esito della camera di consiglio e di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha a oggetto la domanda formulata dal sig. xxxxxxxxx per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "*segni di spondiloartrosi sclerotica la limitante somatica superiore di L3 con sofferenza discale L4-L5 e discopatia L5-S1*", al medesimo diagnosticate, ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo.

2. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, sollevata dalla Guardia di Finanza e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è fondata.

Dalla lettura dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio si evince che la controversia ha a oggetto la domanda del ricorrente intesa a ottenere l'equo indennizzo, in conseguenza di patologie asseritamente maturate per causa di servizio, provvidenza negatagli dall'Amministrazione di appartenenza sulla scorta del parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

In proposito, è stato osservato che "*Noto è, tuttavia, che la* iurisdictio *del giudice contabile è circoscritta alle sole questioni attinenti al rapporto previdenziale e che non si possa non determinare la prima alla stregua del criterio del* petitum *sostanziale, scaturente dal concreto atteggiarsi dell'atto introduttivo. Non a questo Giudice contabile, ma a quello che ha cognizione del rapporto di impiego spettano le questioni in punto di equo indennizzo (ad es., Cass. civ., Sez. Un., sent. 24 marzo 2010, n. 6997); e il principio di "unicità di accertamento", codificato all'art. 12 d.P.R. n. 461/2001, non consente comunque alla parte di valicare i confini della giurisdizione di questo Giudice, che è inestricabilmente collegata al solo rapporto previdenziale (e non anche a quello di impiego)*" (Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 204/2022).

È stato chiarito che l'equo indennizzo costituisce il ristoro che l'amministrazione riconosce al dipendente per il danno fisico subìto in occasione e a causa della prestazione di lavoro; trattandosi di diritto sorto in costanza di pubblico impiego, le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice del rapporto medesimo, come peraltro riconosciuto da pacifica giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 14/12/2004, n. 8061; Corte conti, sez. IV, n. 614/2004/A e Sez. III, n. 71142/94; Sez. Molise, n. 3/2005; Sez. Basilicata, n. 11/2007; SS.RR. n. 67/1987/C; Cass. SS.UU. n. 3601/86) (Corte dei conti, Sez. giur. Campania, sent. n. 76/2024).

Nel caso di specie, essendo stata la categoria di appartenenza del ricorrente esclusa dalla c.d. "privatizzazione" del pubblico impiego, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine

alla domanda di equo indennizzo, per essere competente a conoscere della stessa il TAR, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

3. La definizione della presente controversia con pronuncia in rito consente la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37532, proposto dal sig. xxxxxxx, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del xxxxxx.

Il Giudice

Giovanni Natali

Depositata il 6.11.2024 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Giovanni Natali

Depositata il 6.11.2024 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 6.11.2024 Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)